



# PIANO di CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

(Legge 447/1995 - DPCM 14/11/1997 - L.R. 23/2007 - D.G.R. 770/2011)

## REGOLAMENTO ATTUATIVO

# C.05

### STUDIO LANDSITE

Arch. Rocco CORRADO  
(Progettista incaricato)  
Arch. Sabina MINNETTI

### TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Ing. Lorenzo PELINO  
Ordine Ingegneri Provincia dell'Aquila - A 2183

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Laura GASBARRO

### IL SINDACO

Dott. Guido ANGELILLI

ADOZIONE

Del. C.C. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

CONTRODEDUZIONI

Del. C.C. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

APPROVAZIONE

Del. C.C. n. \_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_



## INDICE

GLOSSARIO	3
1   PREMESSA	6
1.1   Adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale	6
1.2   Armonizzazione tra strumenti urbanistici e classificazione acustica	7
1.3   Durata e aggiornamento della classificazione acustica	7
2   PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO	8
2.1   Requisiti acustici passivi degli edifici	11
2.2   Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo	11
2.3   Attività produttive esistenti ubicate in zona agricola	12
2.4   Piste motoristiche, autodromi, piste per go-kart	12
2.5   Aree con fasce di pertinenza acustica di infrastrutture viarie sovrapposte	12
3   PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A.)	13
3.1   Piano di risanamento acustico - formazione e contenuti	13
3.2   Piano di risanamento acustico delle imprese	14
4   ATTIVITÀ TEMPORANEE	15
4.1   Modalità di richiesta di deroga per attività temporanee	15
5   ULTERIORI DISPOSIZIONI	18
5.1   Locali con impianto di diffusione sonora	18
5.2   Manifestazioni a carattere temporaneo patrocinate dal comune	18
5.3   Contenimento delle emissioni sonore, riguardanti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere	18
6   DISPOSIZIONI FINALI	20
6.1   Verifica periodica dei livelli di rumore	20
6.2   Ordinanze contingibili ed urgenti	20
6.3   Vigilanza, controllo e sanzioni	20
ALLEGATI	21



## GLOSSARIO

**Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

**Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (oggi modificato dal D.lgs. 81/08 e smi), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

### Tabella A - Classificazioni, degli ambienti abitativi

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

### TABELLA B: Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici

CATEGORIE di cui alla TABELLA A	PARAMETRI				
	Rw'	D2m,nT,w	Ln,w'	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A,C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di Rw' riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

**Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di



movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

**Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese non classificabili come sorgenti fisse;

**Sorgente sonora specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale.

**Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

**Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

**Valore di attenzione:** il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9;

**Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

**Valore limite di immissione specifico:** valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

**Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

**Componenti degli edifici:** le partizioni orizzontali e verticali.

**Servizi a funzionamento discontinuo:** gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

**Servizi a funzionamento continuo:** gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

**Indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici:**

a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti ( $R'w$ ) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7<sup>^</sup>, para. 5.1.

b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;

c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L'_{n,w}$ ) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7<sup>^</sup>, para.5.2.

**Rumore prodotto dagli impianti tecnologici:** la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A)  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.



Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

**Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.):** si rimanda al Paragrafo 1.2 della D.G.R. n. 770/2011 “CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI”. In ogni caso le U.T.R. sono quelle aree di territorio cui va attribuita la classe acustica. Le U.T.R. vengono individuate in base alle destinazioni d’uso, alla tipologia di edilizia esistente, ed in base alla presenza o vicinanza di sorgenti sonore principali.

**Fasce di pertinenza infrastrutture stradali:**

<b>Tipo di strada (secondo codice della strada)</b>	<b>D.P.R. 30.03.2004 n. 142</b>	<b>D.G.R. n. 770 del 14.11.2011</b>
	<i>Ampiezza fasce di pertinenza acustica (m)</i>	<i>Ampiezza fasce di pertinenza acustica (m)</i>
A	250 m	100 m aree extraurbane
		50 m aree urbane
B	250 m	100 m aree extraurbane
		50 m aree urbane
C	Ca - 250 m	100 m aree extraurbane
	Cb - 150 m	50 m aree urbane
D	Da - 100 m	50 m
	Db - 100 m	
E	30 m	30 m
F	30 m	30 m



## 1 PREMESSA

Il presente regolamento di attuazione viene redatto in ottemperanza a quanto stabilito:

- agli articoli 6, 7, 8, 9, e 10, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, e 14 della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 17/07/2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo” pubblicata nel B.U.R.A. n. 42 del 25/07/2007;
- nella D.G.R. N. 770 del 14.11.2011.

Il presente regolamento riguarda:

- le modalità di adozione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio;
- l’armonizzazione tra questo e gli altri strumenti urbanistici vigenti o in via di approvazione;
- l’obbligo di produrre la valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico e la valutazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell’articolo 4 della legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007 e, della D.G. R. N. 770 del 14.11.2011 fatte salve le attività di cui all’Allegato B del D.P.R. n. 227/2011;
- la redazione del Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 380/01;
- l’obbligo di produrre la relazione di “collaudo acustico” ai sensi dell’articolo 4 comma 7 della legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007;
- la redazione del Piano di Risanamento Acustico del Territorio Comunale, ove necessario;
- l’individuazione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto;
- le sanzioni amministrative;
- le modalità di richiesta di deroga per l’autorizzazione delle attività temporanee.

### 1.1 Adozione del piano di classificazione acustica del territorio comunale

Le modalità di adozione del Piano sono disciplinate dall’articolo 3 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07. Di seguito si riporta l’art. 3 della L.R. n. 23/07 “Adozione dei piani di classificazione acustica”:

- 1) il Comune di PACENTRO pubblica sull’albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di Classificazione Acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.
- 2) Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.
- 3) Il Comune di PACENTRO, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la Classificazione Acustica del proprio territorio.



## 1.2 Armonizzazione tra strumenti urbanistici e classificazione acustica

Detta armonizzazione è dettata ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07, che si riportano di seguito:

- Comma 5 - l'adozione di nuovi strumenti urbanistici del Comune di PACENTRO, o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del Piano di Classificazione Acustica e l'eventuale revisione dello stesso *(al fine di prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente è fatto obbligo sottoporre, ai sensi e per effetto dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, a Classificazione Acustica le destinazioni d'uso di aree o di varianti di nuovi strumenti urbanistici e di loro revisioni o varianti)*.
- Comma 6 - il Comune di PACENTRO adegua i regolamenti di igiene e sanità, di Polizia Urbana, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

## 1.3 Durata e aggiornamento della classificazione acustica

La Classificazione Acustica del territorio Comunale di PACENTRO ha validità fino alla sua revisione ed aggiornamento secondo le modalità di seguito indicate. La revisione ovvero l'aggiornamento della Classificazione Acustica avviene con le stesse modalità previste per l'adozione. Ove l'atto di Classificazione interessi parti del territorio non confinanti con altri comuni nulla deve essere trasmesso per il parere ai Comuni contermini eventualmente interessati. L'Amministrazione Comunale di PACENTRO persegue l'obiettivo di coordinare la Classificazione Acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto l'aggiornamento della Classificazione Acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di varianti specifiche o generali di P.R.G.;
- 2) all'atto di provvedimenti di approvazione di strumenti urbanistici contenenti una proposta di modifica della Classificazione Acustica.

La Classificazione Acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.



## 2 PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

L'obbligo di produrre le valutazioni di previsioni di impatto e clima acustico, o solo di impatto acustico, è stabilito dagli articoli:

- 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- 4 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007, pubblicata nel BURA n. 42 del 25.07.07.

La D.G.R. N. 770 del 14.11.2011 stabilisce i *“criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione e di impatto acustico e della valutazione di clima acustico”*.

**1.** La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. N. 770 del 14.11.2011, è allegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 alle domande per il rilascio:

- a) di Permesso di Costruire (o SCIA alternativa al PdC) relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti del Comune di PACENTRO di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a) *[N.R.: a titolo di esempio nei casi di cambio di destinazione d'uso di un'immobile che diviene ad uso produttivo e/o artigianale e/o commerciale va predisposta la relazione di impatto acustico previsionale. Come pure nei casi di manutenzione straordinaria e nel restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali, asseverabili con CILA o SCIA, relativi ad immobili ad uso produttivo, artigianale, commerciale, va ripresentata la valutazione di impatto acustico];*
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, la documentazione di previsione di impatto acustico è richiesta nella realizzazione, modifica (ovvero ove si verifichi l'incremento di sorgenti di emissione sonora) o potenziamento delle seguenti opere:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- c. discoteche;
- d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi;
- e. impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia.

**2.** La documentazione previsionale di impatto acustico prescritta al punto 1, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997. La relazione di impatto acustico ovvero impatto acustico previsionale va redatta seguendo gli articoli 1-2-3 riportati nei *“criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione e di impatto acustico e della valutazione di clima acustico”* di cui alla D.G.R. n. 770/2011.

**3.** In un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività per cui è stata presentata la valutazione previsionale di impatto acustico, va redatto ai sensi del comma 7 art. 4 L.R. 23/07, il cosiddetto *“collaudo acustico”*, a firma di un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il *“collaudo acustico”* tiene conto anche





delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente rilevato. Qualora i livelli di rumore verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale (ovvero superiori ai valori previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997 relativi alla specifica classe acustica di appartenenza), la relazione di collaudo deve contenere la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.

**Per quanto sopra esposto, in via semplificativa, sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico ovvero valutazione di impatto acustico, tutte le attività produttive, artigianali, commerciali, in grado di esercitare richiamo di pubblico, di nuova realizzazione o oggetto di modifiche. Tutte le attività a bassa rumorosità come definite nel Capo III - Disposizioni in materia di inquinamento acustico - Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011 elencate nell'Allegato B di seguito riportate:**

*Allegato B – D.P.R. n. 227/2011 - ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (art. 4 comma 1)*

1. *Attività alberghiera.*
2. *Attività agro-turistica.*
3. *Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).*
4. *Attività ricreative.*
5. *Attività turistica.*
6. *Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.*
7. *Attività culturale.*
8. *Attività operanti nel settore dello spettacolo.*
9. *Palestre.*
10. *Stabilimenti balneari.*
11. *Agenzie di viaggio.*
12. *Sale da gioco.*
13. *Attività di supporto alle imprese.*
14. *Call center.*
15. *Attività di intermediazione monetaria.*
16. *Attività di intermediazione finanziaria.*
17. *Attività di intermediazione Immobiliare.*
18. *Attività di intermediazione Assicurativa.*
19. *Attività di informatica – software.*
20. *Attività di informatica – house.*
21. *Attività di informatica – internet point.*
22. *Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).*
23. *Istituti di bellezza.*



24. *Estetica.*
25. *Centro massaggi e solarium.*
26. *Piercing e tatuaggi.*
27. *Laboratori veterinari.*
28. *Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.*
29. *Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.*
30. *Lavanderie e stirerie.*
31. *Attività di vendita al dettaglio di generi vari.*
32. *Laboratori artigianali per la produzione di dolci.*
33. *Laboratori artigianali per la produzione di gelati.*
34. *Laboratori artigianali per la produzione di pane.*
35. *Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.*
36. *Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari*
37. *Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.*
38. *Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.*
39. *Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.*
40. *Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.*
41. *Liuteria.*
42. *Laboratori di restauro artistico.*
43. *Riparazione di beni di consumo.*
44. *Ottici.*
45. *Fotografi.*
46. *Grafici.*

**Per le attività c.d. a bassa rumorosità sopra elencate non va predisposto il documento di valutazione previsionale di impatto acustico. E' sufficiente la presentazione del modello compilato riportato nell'Allegato n. 1 al presente Regolamento.**

La valutazione previsionale del clima acustico va prodotta in base:

- al comma 3 dell'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- all'articolo 4 della Legge Regionale n. 23 del 17 luglio 2007.

La valutazione previsionale del clima acustico va riferita alle aree oggetto dei seguenti interventi:

- a. Scuole e asili nido;
- b. Ospedali;
- c. Case di cura e di riposo;
- d. Parchi pubblici urbani ed extraurbani;



- e. Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia.

La relazione di valutazione previsionale di clima acustico va redatta seguendo gli articoli 1-4 riportati nei “*criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione e di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*” di cui alla D.G.R. n. 770/2011.

Si precisa che la mancata presentazione della Relazione previsionale di impatto acustico (ove richiesta), ovvero la mancata presentazione della Relazione di valutazione del clima acustico (ove richiesta), costituisce condizione di improcedibilità per il rilascio delle autorizzazioni richieste.

## 2.1 Requisiti acustici passivi degli edifici

Ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del D.P.C.M. 05 dicembre 1997, per le costruzioni pubbliche e private (nuovi edifici pubblici e privati, nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione di impianti, infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente. Ove per attività di recupero si intende interventi sull’involucro edilizio, coibentazione con cappotto e/o sostituzione di infissi, variazioni nelle ripartizioni tra distinte unità immobiliari, fusioni o frazionamenti di immobili, ammodernamento di corredi tecnologici, sostituzioni di impianti ad autoclave, realizzazione di impianti di sollevamento o sostituzione), va prodotta ed allegata alla Segnalazione Certificata di Agibilità (ove va prodotta, ovvero negli altri casi alla CILA o alla SCIA o al PdC) di cui all’articolo 24 del D.P.R. 380/01, la **Dichiarazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici**. Ai sensi della lettera e) articolo 5. “Costruzioni private” del D.Lgs. n. 70 del 13 maggio 2011, per gli edifici adibiti a civile abitazione è sufficiente una autocertificazione asseverata da tecnico abilitato.

## 2.2 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/1996 “*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*”. Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza causare danni all’impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità; quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L’art. 3 del D.M. 11/12/1996 dispone i criteri per l’applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all’esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del presente D.M.) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L’art. 4 dello stesso D.M., cui si rimanda, indica modalità e tempi per l’adozione dei piani di risanamento.



### 2.3 Attività produttive esistenti ubicate in zona agricola

Le singole attività produttive esistenti, comprese quelle di allevamento zootecnico e di trasformazione agricola, ubicate nelle zone di omogenee di tipo E del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, in esercizio ed in possesso di regolare titolo abilitativo e/o autorizzazioni all'esercizio stesso, debbono rispettare in ogni caso i limiti previsti dalla Classe di appartenenza.

### 2.4 Piste motoristiche, autodromi, piste per go-kart

Il D.P.R. n. 304 del 03.04.2001, Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova per attività sportive. Lo svolgimento di tali attività è vincolato al rispetto dei limiti determinati dalla Classificazione Acustica ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'articolo 3 dello stesso D.P.C.M. A prescindere dai suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità da rispettarsi, su base oraria, al di fuori dell'area degli impianti.

Tali limiti sono differenziati per:

- Nuovi autodromi:
  - 70 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00;
  - 60 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 – 06:00;
- Autodromi esistenti:
  - 70 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 09:00 – 18:30;
  - 60 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 18:30 – 22:00 e 06:00 – 09:00;
  - 50 dB(A) valutato per l'intero periodo 22:00 – 06:00;
  - 75 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
  - 72 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 – 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti alla installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune di PACENTRO la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

### 2.5 Aree con fasce di pertinenza acustica di infrastrutture viarie sovrapposte

Nelle vi sono sovrapposizioni di più fasce di pertinenza acustiche appartenenti a diverse infrastrutture viarie.



### 3 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (P.D.R.A.)

Per quanto attiene alle *Unità Territoriali di Riferimento* (U.T.R.), in cui le misure fonometriche evidenzino il superamento dei limiti per esse previsti, ovvero per le aree di contatto anomalo (ove si verifichi il contatto tra classi acustiche non contigue, ovvero classe XIV-XVI e XV-XVI) si rende necessaria la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.). Ai sensi dell'articolo 7 commi 1, 2, 3, 4, 5 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, e dell'articolo 5 della Legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2007 n. 23, il Comune di PACENTRO adotta il Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A.):

- a. nei casi di contiguità tra Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.) incompatibili, ovvero le cui Classi Acustiche si discostano per più di 5 dB(A), in cui risulta allo stato attuale, un non rispetto dei limiti delle rispettive Classi Acustiche;
- b. nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori limite assunti di immissione propri dell'area stessa.

L'identificazione delle aree soggette a P.D.R.A. dovrà essere effettuata attraverso una verifica strumentale che accerti l'esistenza di un clima acustico superiore ai limiti di zona (mappatura acustica del territorio comunale).

La redazione del P.D.R.A. deve avvenire in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della D.G.R. n. 770/2011: "CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO", in particolare per i contenuti del piano si rimanda all'articolo 3.

Si raccomanda all'Amministrazione Comunale di monitorare le aree oggetto di contatto anomalo ed effettuare misure fonometriche a seguito di cambiamenti delle sorgenti sonore.

#### 3.1 Piano di risanamento acustico - formazione e contenuti

Il P.D.R.A. si dovrà coordinare con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale ed urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (se esistente). Il P.D.R.A. recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al DM 29/11/00. Il P.D.R.A. (ove detti piani siano stati redatti ed approvati) recepisce, anche, il contenuto dei Piani di Risanamento delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge regionale 17 luglio 2007 n. 23 (ove redatti ed approvati).

Il P.D.R.A. deve contenere (articolo 7 L. n. 447/95):

- a. l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b. individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d. la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e. eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

È fatto obbligo al Comune di Pacentro di adeguare il Piano di Risanamento Acustico (P.D.R.A., ove se ne ravvisi la necessità di redazione) del proprio territorio comunale, al Piano Regionale Triennale di Bonifica Acustica (articolo 6 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007), entro 6 mesi dalla approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Regionale. Per il resto dei contenuti del P.D.R.A. si rimanda all'articolo 3 della D.G.R. n. 770/2011: "CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO".



### 3.2 Piano di risanamento acustico delle imprese

Solo ed esclusivamente in caso di superamento dei valori limite assoluti di immissione ed emissione, propri della classe acustica di appartenenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 17 luglio 2007 n. 23 riportata nel BURA n. 42 del 25 luglio 2007, si dispone quanto segue:

- 1) le imprese insediate nel territorio comunale di PACENTRO, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica da parte del Comune, (solo nel caso vi sia incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione comunale), ai sensi dell'articolo 15, comma 2, Legge 26 ottobre 1995 n. 447, presentano al Comune di PACENTRO un Piano di Risanamento Acustico delle emissioni sonore generate;
- 2) il Piano di Risanamento Acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007 e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della D.G.R. n. 770/2011: "CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO";
- 3) il termine temporale di sei mesi di cui al punto 1 è esteso a 12 mesi per quelle aziende che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)";
- 4) il Comune di PACENTRO, entro 3 mesi dalla presentazione del Piano di Risanamento Acustico dell'impresa, di cui al punto 1, verifica che il Piano sia stato predisposto in conformità all'articolo 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007 e D.G.R. N. 770/2011, e se necessario, provvede a richiedere le eventuali integrazioni;
- 5) il Piano di Risanamento Acustico dell'impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione da parte del Comune di PACENTRO. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un'ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi;
- 6) i titolari delle imprese che hanno dovuto redigere il Piano di Risanamento Acustico o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune di PACENTRO, inviando una relazione di "collaudo acustico" redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale, così come previsto dall'articolo 4 comma 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.

E' facoltà delle imprese verificare la rispondenza delle proprie emissioni sonore generate, ai limiti imposti della classe acustica di appartenenza, tramite valutazione di impatto acustico con misurazioni (o "collaudo acustico") redatta da Tecnico Competente in acustica. Ove da detta valutazione si evinca il rispetto dei valori limite della Classe Acustica di appartenenza non è necessaria la redazione del Piano di Risanamento Acustico dell'impresa.



## 4 ATTIVITÀ TEMPORANEE

Per quanto attiene le manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, ovvero al chiuso in strutture non espressamente dedicate agli spettacoli, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono rilasciate dal Comune dal Sindaco del Comune di PACENTRO, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007 e D.G.R. n. 770/2011 "CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO QUALORA ESSO COMPORTI L'IMPIEGO DI MACCINARI O IMPIANTI RUMOROSI";
2. il Comune di PACENTRO, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), L. 26 ottobre 1995 n. 447, può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee di cui all'articolo 2 comma 3 L. 26 ottobre 1995 n. 447;
3. il provvedimento autorizzativo in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie a terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal Sindaco.

### 4.1 Modalità di richiesta di deroga per attività temporanee

Sono da considerarsi manifestazioni a carattere temporaneo:

- serate musicali;
- comizi, manifestazioni di partito e sindacali;
- manifestazioni di beneficenza;
- circhi, lunapark e spettacoli pirotecnici;
- sagre, feste patronali;
- concerti in occasione di feste popolari;
- tutte le altre manifestazioni che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo
- cantieri edili e assimilabili;
- serate danzanti;
- piano bar;
- proiezioni video e cinematografiche;
- fiere e manifestazioni sportive all'aperto.

Le aree destinate ad accogliere manifestazioni a carattere temporaneo sono le seguenti:

Denominazione area	Caratteristica	Localizzazione
<b>Campo sportivo Comunale</b>	aperto	Capoluogo
<b>Piazza Umberto I</b>	aperto	Capoluogo
<b>Via Santa Maria Maggiore</b>	aperto	Capoluogo



Denominazione area	Caratteristica	Localizzazione
<b>Piazza del Popolo</b>	aperto	Capoluogo
<b>Via Roma</b>	aperto	Capoluogo
<b>Via San Marco</b>	aperto	Capoluogo
<b>Largo del Castello</b>	aperto	Capoluogo
<b>Chiesa Madonna delle Grazie</b>	aperto	Capoluogo
<b>Valle del Vella</b>	aperto	Capoluogo

Per i cantieri edili la cui attivazione è prevista nelle zone poste in Classe I, II III e IV, si applica quanto previsto al punto 2.1 CANTIERI della D.G.R. n. 770 del 14/11/2011 per quanto attiene la concessione delle deroghe da parte del Comune per attività temporanee.

I cantieri edili temporanei e mobili e assimilabili, i lavori di ristrutturazione all'interno di unità immobiliari (con qualsiasi destinazione d'uso), i lavori stradali, opere di demolizione, di puntellamento, di riparazione, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria con impiego di macchine operatrici, devono attenersi a quanto segue:

- 1) le attività lavorative dovranno svolgersi nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 20:00 e comunque in tempo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- 2) le attività rumorose all'interno delle lavorazioni da svolgere in cantiere (quali ad esempio uso di demolitori, seghe circolari, flex, martelli pneumatici, costipatori, autobetoniere, macchine operatrici quali escavatori, pale, minipale, carriere a motore, bobcat ecc..) dovranno essere svolte sempre nei giorni feriali nelle fasce orarie 08:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00;
- 3) le attrezzature utilizzate nei cantieri edili devono essere conformi al D.lgs, n. 262 del 04/09/2002 in attuazione alla Direttiva 2000/14/CE;
- 4) a 1,0 m in facciata ai ricettori più prossimi va rispettato il valore limite di immissione di 70,0 dBA;
- 5) nel caso di ristrutturazioni edilizie all'interno di unità immobiliari, presso le unità immobiliari direttamente confinanti ed all'interno di queste a finestre chiuse va rispettato il valore limite di 65,0 dBA.

Per i cantieri edili che presumibilmente rispettano le condizioni di cui ai punti precedenti basta presentare domanda di deroga come negli allegati.

Per i cantieri edili, ove per necessità si debba lavorare anche nei giorni festivi e oltre le ore 20:00 e comunque non oltre le ore 22:00, e/o per i cantieri edili ove i valori limite di cui ai punti 4) e 5) non possano essere rispettati va prodotta domanda di deroga a pagina 34 e 35 degli allegati, accompagnata da valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Gli esercizi commerciali quali ristoranti, bar, attività fisse in genere, ecc., e le associazioni private ed i comitati, che intendano organizzare manifestazioni all'aperto, o presso gli spazi aperti in concessione, o spazi aderenti la propria attività (ovvero anche all'interno della propria attività) a carattere musicale, e/o serate di intrattenimento musicale e danzante, con periodicità mensile ovvero stagionale al fine di ridurre il discomfort acustico presso i ricettori più prossimi devono attenersi a quanto segue:

- a 1,0 m in facciata ai ricettori più prossimi devono rispettare il limite di 70 dBA, stabilito dalla D.G.R. n. 770/2011, durante l'orario di svolgimento della manifestazione medesima;





- l'impianto di diffusione sonora utilizzato deve sonorizzare l'area ove è prevista la presenza di pubblico con un livello di pressione sonora non superiore a 85 dBA (molto inferiore al limite di 95 dBA fissato nell'articolo 2 del DPCM 215/99) misurato utilizzando il rumore rosa;
- è consentito l'utilizzo di sola strumentazione elettronica, ad esempio, chitarre, tastiere e batterie elettroniche, da inserire nella catena strumentale in modo da essere soggetti al controllo di un limitatore opportunamente tarato e certificato da Tecnico Competente in acustica;
- l'impianto di diffusione sonora utilizzato deve essere verificato da tecnico competente in acustica ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPCM n. 215 del 16/04/1999 - qualora l'impianto sia idoneo a superare il limite di 80 dBA deve essere munito di dispositivo limitatore ove necessario;
- i risultati della verifica dell'impianto, unitamente a tutti i dati di targa dell'impianto (mixer, n. di diffusori, tipo, marca, modello e numero di serie, e settaggi) devono essere riportati nella relazione di verifica dell'impianto a firma di tecnico competente in acustica.

In accordo alla D.G.R. n. 770/2011 le attività di cui sopra devono comunque presentare richiesta di deroga, (che può avere estensione stagionale) in quanto comunque si ha un superamento dei limiti di zona, utilizzando il modello presente negli allegati a pagina 36. Gli stessi esercizi con riferimento all'impianto di diffusione sonora in loro dotazione devono predisporre unitamente alla deroga anche uno dei due modelli di Dichiarazione Sostitutiva (a seconda del caso che ricorre) di cui all'allegato.

Le manifestazioni in discorso sono autorizzate in deroga ai limiti della classe acustica della zona in esame, purchè comunque rispettino il limite di immissione in facciata ai ricettori (1,0 m) di 70 dBA, nella fascia oraria 20:00 – 00:00, salvo limitazione dell'orario e, non superino le 200 persone.

L'autorizzazione allo svolgimento in deroga delle attività temporanee in discorso, è concessa agli esercizi che ne faranno richiesta, in accordo alla D.G.R. n. 770/2011 per non più di 12 date al mese (consecutive e/o non consecutive) dal 01 novembre al 30 aprile e, dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno. Nei restanti periodi dell'anno l'autorizzazione allo svolgimento in deroga delle attività temporanee in discorso è concessa in accordo alla D.G.R. n. 770/2011 per non più di 4 date al mese (consecutive e/o non consecutive).

Va presentata relazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica, unitamente al modello di domanda di deroga presente negli allegati, per tutte quelle attività a carattere temporaneo con grande attrazione di pubblico e pertanto con significative emissioni sonore non patrocinate dal Comune di PACENTRO.

Dette manifestazioni a carattere temporaneo comprendono: concerti, sagre, sfilate di moda, eventi mondani con impianti di diffusione sonora, altre attività a carattere temporaneo con attrazione di pubblico.

In accordo alla D.G.R. n. 770/2011 va comunque rispettato a 1,0 m in facciata ai ricettori il valore limite di immissione di 85,0 dBA.

L'orario di svolgimento di dette attività temporanee non può superare le ore 00:00 notturne, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale.



## 5 ULTERIORI DISPOSIZIONI

### 5.1 Locali con impianto di diffusione sonora

Tutti gli esercizi, bar, pub, discopub, discoteche, circoli privati, ristoranti, pizzerie ed altri locali, dotati di impianto di diffusione sonora (idoneo a superare i limiti LA<sub>eq</sub> di 95,0 dBA e LA<sub>Smax</sub> di 102,0 dBA di cui all'art. 2 comma 1 lettere c) e d) del D.P.C.M. n. 215/1999) con diffusori acustici all'interno e/o all'esterno dell'esercizio medesimo sono tenuti alla verifica degli impianti in dotazione da parte di Tecnico Competente in acustica in accordo agli articoli 4 e 5 del D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999. In particolare dalla suddetta verifica deve emergere il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2 comma 1 lettere c) e d) del suddetto decreto nelle aree interne al locale ove è prevista la presenza di pubblico.

Al fine di una migliore tutela della qualità acustica dell'ambiente esterno e degli ambienti abitativi gli esercizi di cui sopra, con impianto di diffusione sonora in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. n. 215/1999, devono dotarsi di dispositivo automatico per la limitazione delle emissioni sonore all'interno degli esercizi medesimi. Il dispositivo automatico deve essere dotato di sistemi antimanomissione che vanno tarati da un tecnico competente in acustica. Il dispositivo va settato in modo che all'interno degli esercizi gli spazi ove è prevista la presenza di pubblico siano sonorizzati con un livello di pressione sonora (misurato con rumore rosa)  $\leq 85$  dBA.

Per gli esercizi di cui sopra che dispongono di impianti di diffusione sonora è consentita l'installazione di diffusori acustici anche all'esterno degli esercizi medesimi purchè le emissioni sonore a 1,0 m in facciata ai ricettori più prossimi siano  $< 50$  dBA, durante il periodo di apertura dell'esercizio e comunque entro i seguenti orari 09:00 – 13:00 e 15:00 – 22:00.

Gli esercizi di cui sopra sono tenuti a predisporre uno dei due modelli di Dichiarazione Sostitutiva (a seconda del caso di appartenenza) di cui all'allegato.

### 5.2 Manifestazioni a carattere temporaneo patrocinate dal comune

Tutte le manifestazioni a carattere temporaneo organizzate dalle associazioni culturali senza scopo di lucro, anche con grande attrazione di pubblico, patrocinate dal Comune di PACENTRO, (feste religiose in genere, rassegne musicali, fiere, esibizioni live, spettacoli pirotecnici ecc.), sono automaticamente autorizzate in deroga ai valori limite di emissione, immissione e differenze come da DM 14/11/97 ed in deroga ai limiti di orario. Può essere concessa deroga all'orario di chiusura della manifestazione per eventi tipo "Notti bianche", previa richiesta.

Essendo le suddette manifestazioni automaticamente derogate nulla deve essere presentato.

### 5.3 Contenimento delle emissioni sonore, riguardanti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere

Al fine di assicurare la tutela dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono tenuti, sotto la loro responsabilità, a rispettare le "indicazioni operative" di cui all'art. 15, co. 3 della L.R. n. 14/2003, così come di seguito riepilogate:

- a) deve essere assicurata un'adeguata pulizia dell'area circostante il locale, asportando i residui delle consumazioni negli spazi, aree o luoghi esterni ai locali e comunque nel raggio di metri dieci da porte



- o dal perimetro delle pertinenze, entro un'ora dalla chiusura dell'esercizio, e mettendo a disposizione egli avventori idonei contenitori per i mozziconi di sigaretta, da svuotare costantemente. Le operazioni di pulizia essendo svolte a chiusura degli esercizi vanno effettuate con la massima diligenza da parte degli esercenti in modo da minimizzare le emissioni di rumore (svuotamento di cassonetti pieni di bottiglie di vetro o altro materiale in grado di arrecare discomfort acustico nel travaso);
- b) dovranno essere adottate e curate tutte le iniziative ritenute più idonee ad evitare che l'afflusso della clientela all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande costituisca un ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle attività circostanti nonché al traffico veicolare (in modo da contenere il rumore antropico dovuto al vociare delle persone e al traffico veicolare indotto);
  - c) il titolare di autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è obbligato a vigilare sul corretto comportamento degli avventori all'interno e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, affinché gli stessi non causino disordini determinati da persone in stato di manifesta ubriachezza (urla, strepiti e schiamazzi), non creino affollamento nell'area esterna tanto da rendere difficoltoso il transito di pedoni, veicoli e mezzi di soccorso, non danneggino e/o imbrattino la strada, i muri e i veicoli parcheggiati nelle zone adiacenti.
  - d) in considerazione del fatto che l'attività deve svolgersi nel rispetto delle norme che assicurino la tutela del riposo e della quiete pubblica ed, al fine che gli avventori osservino comportamenti non contrastanti con le norme che regolamentano il vivere civile, il titolare dell'autorizzazione vigilerà, inoltre, che gli stessi non arrechino disturbo, mediante schiamazzi o rumori, anche a mezzo di strumentazioni sonore e veicoli, alle occupazioni ed al riposo dei cittadini contermini.



## 6 DISPOSIZIONI FINALI

### 6.1 Verifica periodica dei livelli di rumore

L'Amministrazione comunale di PACENTRO è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

### 6.2 Ordinanze contingibili e urgenti

Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente relativamente all'inquinamento acustico, si applica quanto previsto all'articolo 9, comma 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447. Il Sindaco del Comune di PACENTRO, nell'ambito delle proprie competenze può ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.

### 6.3 Vigilanza, controllo e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007 e della L.R. n. 32 del 2015, si dispone quanto segue:

1. le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidate al Comune di PACENTRO e alla Regione ABRUZZO, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale;
2. la Regione ABRUZZO e il Comune di PACENTRO possono avvalersi delle strutture specialistiche dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, (A.R.T.A.), secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 64 29 luglio 1998.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 del C.P.C. e dalle sanzioni previste all'articolo 10, L. 26 ottobre 1995 n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) pagamento di una somma di € 516,00 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'articolo 8, comma 1, L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- b) pagamento di una somma di € 1.549,00 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'articolo 8, comma 5 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- c) pagamento di una somma di € 516,00 per lo svolgimento delle attività temporanee senza l'autorizzazione da parte del Comune di PACENTRO, di cui all'articolo 7 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
- d) nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, e dalla L. 447/95, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa di € 1.032,00;
- e) l'irrogazione della sanzione spetta al Comune di PACENTRO in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.



**ALLEGATI**



**ALL.1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' di cui all'art. 8, comma 5, della L. 447/1995 resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_ Sesso: M | \_\_\_\_\_ | F | \_\_\_\_\_ | Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Residenza: \_\_\_\_\_

In qualità di:

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA (regolarmente iscritto all'albo nazionale di tecnici abilitati in materia di acustica)

IMPRESA INDIVIDUALE

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

relativamente all'esercizio (attività produttiva) di tipo denominarsi  
 \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
 esercitata all'interno dell'immobile sito a \_\_\_\_\_  
 in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Foglio \_\_\_\_\_ part. \_\_\_\_\_  
 sub. \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE

ai sensi della L. 447/95, del DPR 227/2011 e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, che l'attività produttiva in premessa generalizzata, è **esclusa** dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, in quanto:

- rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n. \_\_\_\_\_;
- rientra nei casi di esclusione previsti dal DPR 227/11, Allegato B, al n. \_\_\_\_\_, ma utilizza sorgenti di diffusione sonora e/o strumenti musicali per spettacoli o manifestazioni (\*); non produce comunque emissioni di rumore superiori ai limiti superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio, ai sensi dell'art 4, comma 1, del DPR 227/11;
- non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/11, e non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;
- non ha eseguito, nei locali ove viene condotto l'esercizio dell'attività produttiva di che trattasi, alcuna modifica di qualsiasi natura che abbia potuto modificare lo stato dei luoghi ai fini della valutazione degli aspetti acustici contemplati nell'art. 4 del DPR 227/11 e nella L. 447/95 .

*Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, è consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.*

**(\*): l'impianto in dotazione all'esercizio è idoneo a superare i limiti di cui all'art.2 del D.P.C.M. n. 215/1999 e verrà utilizzato solo per diffusione sonora di mero sottofondo musicale.**

Firma

Data \_\_\_\_\_

(allegare documento di identità in corso di validità)



**ALL. 2) Domanda di deroga per attività di CANTIERE temporanei e mobili**

**Attivi nei giorni feriali dalle ore 07:00 alle 20:00 e/o le cui emissioni siano ≤ 70 dBA a 1,0 m in facciata ai ricettori più esposti e ≤ 65 dBA a finestre chiuse all'interno di unità immobiliari**

Al Sindaco del Comune di PACENTRO (AQ)  
Via Santa Maria Maggiore, 1, 67030 Pacentro (AQ)

Il sottoscritto.....c.f.....nato  
a.....il.....residente a:.....in  
via:.....  
In qualità di:.....della.....  
.....di cui alla via.....n.....fg.....part.....sub.....

Oppure

Il sottoscritto:.....titolare dell'impresa affidataria con ragione  
sociale:.....  
sede legale in:.....via.....n.....  
iscrizione CCIAA:.....  
C.F. o P.IVA:.....

Con riferimento ai lavori di (descrizione dei lavori previsti).....

.....  
.....  
.....  
.....

Autorizzati con PdC/S.C.I.A./C.I.L./C.I.L.A/altro prot.n.....del...../...../.....  
presso.....alla via.....n....., Fg.....  
part.....sub.....

**CHIEDE**

L'autorizzazione in deroga, come previsto dal comma 4 articolo 1 del D.P.C.M. 01.03.1991, dalla lettera h) comma 1) articolo 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e, dai commi 1,2, 3 e 4 dell'articolo 7 della Legge Regione ABRUZZO n. 23 del 17.07.2007, per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- .....

Classe Acustica assegnata all'area:  I  II  III  IV

per il periodo dal (g/m/a).....al (g/m/a).....

il sottoscritto dichiara il seguente orario di lavoro:

- mattino dalle.....alle.....
- pomeriggio dalle.....alle.....
- notturno dalle.....alle.....per cui allega apposita relazione previsionale di impatto acustico

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità stabilite dall'art. 76 DPR 445/00.

Data... ..

Timbro/Firma

(allegare documento di identità in corso di validità)



**ALL. 3) Domanda di deroga per attività di CANTIERE temporanei e mobili**

**Attivi anche nei giorni festivi oltre le ore 20:00 e non oltre le 22:00 e/o le cui emissioni siano superiori a 70 dBA a 1,0 m in facciata ai ricettori più esposti e superiori a 65 dBA a finestre chiuse all'interno di unità immobiliari**

Al Sindaco del Comune di PACENTRO (AQ)  
Via Santa Maria Maggiore, 1, 67030 Pacentro (AQ)

Il sottoscritto.....c.f.....nato  
a.....il.....residente a:.....in  
via:.....  
In qualità di:.....della.....  
.....di cui alla via.....n.....fg.....part.....sub.....

Oppure

Il sottoscritto:.....titolare dell'impresa affidataria con ragione  
sociale:.....  
sede legale in:.....via.....n.....  
iscrizione CCIAA:.....  
C.F. o P.IVA:.....

Con riferimento ai lavori di (descrizione dei lavori previsti).....  
.....  
.....

Autorizzati con PdC/S.C.I.A./C.I.L.A./altro  
.....prot.n.....del...../...../.....  
presso.....alla via.....n....., Fg.....  
part.....sub.....

**CHIEDE**

L'autorizzazione in deroga, come previsto dal comma 4 articolo 1 del D.P.C.M. 01.03.1991, dalla lettera h) comma 1) articolo 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e, dai commi 1,2, 3 e 4 dell'articolo 7 della Legge Regione ABRUZZO n. 23 del 17.07.2007, per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- .....

Classe Acustica assegnata all'area:     I     II     III     IV     V

per il periodo dal (g/m/a).....al (g/m/a).....

il sottoscritto dichiara il seguente orario di lavoro:

- mattino dalle.....alle.....
- pomeriggio dalle.....alle.....
- notturno dalle.....alle.....per cui allega apposita relazione previsionale di impatto acustico

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità stabilite dall'art. 76 DPR 445/00.

Data... ..

Timbro/Firma

(allegare documento di identità in corso di validità)

**Si allega valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.**





**ALL. 4) Domanda di deroga per attività temporanee presso esercizi commerciali**

da presentare con 15 giorni di anticipo rispetto alla data del primo evento  
(Bar, Pub, Pizzerie, Ristoranti, esercizi in genere, ecc., associazioni private, comitati)

.....  
(denominazione della manifestazione)

Al Sindaco del Comune di PACENTRO (AQ)  
Via Santa Maria Maggiore, 1, 67030 Pacentro (AQ)

Il sottoscritto.....nato a.....il.....  
residente a:.....in via:.....n....  
In qualità di:.....dell'attività denominata:.....  
sede legale in:..... via.....n....fg...part...sub...  
C.F.:.....P.IVA.....

**CHIEDE**

L'autorizzazione in deroga, come previsto dal comma 4 articolo 1 del D.P.C.M. 01.03.1991, dalla lettera h) comma 1) articolo 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e, dai commi 1,2, 3 e 4 dell'articolo 7 della Legge Regione ABRUZZO n. 23 del 17.07.2007, per l'effettuazione della manifestazione temporanea di cui si allega il programma che, si svolgerà  all'aperto  al chiuso e, consisterà in:

- intrattenimento danzante
- intrattenimento con musica non amplificata
- manifestazione con complessi musicali dal vivo (con senza amplificazione)
- manifestazione con musica amplificata e/o su supporti registrati
- piano Bar
- proiezioni su allestimenti all'uopo realizzati di partite di calcio e/o altri eventi sportivi, proiezioni in genere
- attività di Lunapark
- spettacoli pirotecnici diversi da quelli delle ricorrenze religiose
- altro.....

Con sede in Via.....n..... Classe Acustica assegnata all'area:  I  II  III  IV

In data (g/m/a).....

Periodo di riferimento:  diurno (06:00 – 22:00)  notturno (22:00 – 06:00)

il sottoscritto dichiara:

1. che sarà rispettato il valore limite di immissione di 70 dBA in facciata ai ricettori come stabilito dalla D.G.R. n. 770/2011;
2. l'orario di svolgimento della attività temporanea è il seguente:  
dalle.....alle..... e comunque non oltre le ore 00:00
3. che l'attività temporanea verrà svolta nelle seguenti date
 

giorno.....mese.....	giorno.....mese.....
giorno.....mese.....	giorno.....mese.....
giorno.....mese.....	giorno.....mese.....
giorno.....mese.....	giorno.....mese.....
giorno.....mese.....	giorno.....mese.....
giorno.....mese.....	giorno.....mese.....
4. che saranno rispettati i diritti di terzi.
5. che l'afflusso di pubblico previsto è inferiore a 200 persone.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità stabilite dall'art. 76 DPR 445/00.

Data.....

Timbro/Firma  
(allegare documento di identità in corso di validità e programma della manifestazione)



## ALL. 5) Domanda di deroga per attività temporanee con grande afflusso di pubblico

da presentare con 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista dell'evento

.....  
(denominazione della manifestazione)

Al Sindaco del Comune di PACENTRO (AQ)  
Via Santa Maria Maggiore, 1, 67030 Pacentro (AQ)

Il sottoscritto.....nato a.....il.....  
residente a:.....in via:.....n....  
In qualità di:.....dell'attività denominata:.....  
sede legale in:..... via.....n....fg...part...sub...  
C.F.:.....P.IVA.....

### CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, come previsto dal comma 4 articolo 1 del D.P.C.M. 01.03.1991, dalla lettera h) comma 1) articolo 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e, dai commi 1,2, 3 e 4 dell'articolo 7 della Legge Regione ABRUZZO n. 23 del 17.07.2007, per l'effettuazione della manifestazione temporanea di cui si allega il programma che, si svolgerà  all'aperto  al chiuso e, consisterà in:

- intrattenimento danzante
- intrattenimento con musica non amplificata
- manifestazione con complessi musicali dal vivo (con senza amplificazione)
- manifestazione con musica amplificata e/o su supporti registrati
- piano Bar
- proiezioni su allestimenti all'uopo realizzati di partite di calcio e/o altri eventi sportivi, proiezioni in genere
- attività di Lunapark
- spettacoli pirotecnici diversi da quelli delle ricorrenze religiose
- altro.....

Con sede in Via.....n..... Classe Acustica assegnata all'area:  I  II  III  IV

In data (g/m/a).....

Periodo di riferimento:  diurno (06:00 – 22:00)  notturno (22:00 – 06:00)

il sottoscritto dichiara:

1. che sarà rispettato il valore limite di immissione di 85 dBA in facciata ai ricettori come stabilito dalla D.G.R. n. 770/2011;
2. l'orario di svolgimento della attività temporanea è il seguente: dalle.....alle..... e comunque non oltre le ore 00:00
3. che l'attività temporanea verrà svolta nella seguente data giorno.....mese.....
4. che saranno rispettati i diritti di terzi.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità stabilite dall'art. 76 DPR 445/00.

Data.....

Timbro/Firma

**Si allega valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ove si attesta il rispetto del limite di 85,0 dBA in facciata ai ricettori più esposti.** (Allegare documento di identità in corso di validità e programma della manifestazione)



**ALL.6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO  
PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA IDONEI A SUPERARE I LIMITI DI CUI AL  
comma 1 lettere c) e d) art. 2 D.P.C.M. n. 215/1999  
(articolo 76 D.P.R. n. 445/2000)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f.  
\_\_\_\_\_, in qualità di Gestore (Legale Rappresentante)  
dell'attività di \_\_\_\_\_,  
denominata \_\_\_\_\_ con Partita  
IVA \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Fg. \_\_\_\_\_ part.  
\_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_, **ESSENDO L'ATTIVITA' MEDESIMA DOTATA DI IMPIANTO DI  
DIFFUSIONE SONORA, consapevole che la legge punisce in base al codice penale od ad altre  
leggi speciali in materia chi fa dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale  
responsabilità**

**DICHIARA**

- che l'attività in discorso rientra tra quelle contemplate al comma 1 articolo 1 del DPCM 16.04.1999 n. 215;
- di aver provveduto in data \_\_\_\_\_, in ottemperanza al comma 1 articolo 3 del DPCM 16.04.1999 n. 215, alla verifica dei livelli di pressione sonora emessi dall'impianto elettroacustico in dotazione alla attività in discorso;
- di essersi avvalso, per l'espletamento della verifica di cui al punto precedente, del \_\_\_\_\_ Tecnico Competente in Acustica Ambientale con studio professionale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_;
- che il suddetto tecnico competente ha rilevato in accordo agli articoli 4, 5 e Allegato A del DPCM 16.04.1999 n. 215, secondo le impostazioni abituali dell'impianto elettroacustico, i seguenti livelli di pressione sonora:  
LAcq = \_\_\_\_\_ dB(A)  
LASmax = \_\_\_\_\_ dB(A)  
conformi ai valori limite stabili alle lettere c) e d) del comma 1 articolo 2 del DPCM 16.04.1999 n. 215 rispettivamente pari a LAcq = 95,0 dB(A) LASmax = 102 dB(A);
- che la presente DICHIARAZIONE unitamente alla Relazione Tecnica allegata, a firma del tecnico competente in acustica emessa in data \_\_\_\_\_, in ottemperanza al comma 4 articolo 5 del DPCM 16.04.1999 n. 215, resta a disposizione delle autorità competenti di controllo presso la sede di questa attività;
- che i diffusori acustici posti all'esterno dell'attività hanno emissioni sonore < 50 dBA a 1,0 m in facciata ai ricettori più esposti durante il periodo di apertura dell'esercizio e comunque entro i seguenti orari 09:00 – 13:00 e 15:00 – 22:00.

IL Gestore

PACENTRO (AQ) li \_\_\_\_\_



**ALL. 7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO  
PER IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA NON IDONEI A SUPERARE I LIMITI DI CUI AL  
comma 1 lettere c) e d) art. 2 D.P.C.M. n. 215/1999  
(articolo 76 D.P.R. n. 445/2000)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f.  
\_\_\_\_\_, in qualità di Gestore (Legale Rappresentante)  
dell'attività di \_\_\_\_\_,  
denominata \_\_\_\_\_ con Partita IVA  
\_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Fg. \_\_\_\_\_ part.  
\_\_\_\_\_ sub. \_\_\_\_\_, **ESSENDO L'ATTIVITA' MEDESIMA DOTATA DI IMPIANTO DI  
DIFFUSIONE SONORA, consapevole che la legge punisce in base al codice penale od ad altre  
leggi speciali in materia chi fa dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale  
responsabilità**

**DICHIARA**

- che l'attività in discorso rientra tra quelle contemplate al comma 1 articolo 1 del DPCM 16.04.1999 n. 215;
- che l'impianto in dotazione all'esercizio NON E' IDONEO a superare i valori limite stabili alle lettere c) e d) del comma 1 articolo 2 del DPCM 16.04.1999 n. 215 rispettivamente pari a  $L_{Acq} = 95,0 \text{ dB(A)}$   $L_{ASmax} = 102 \text{ dB(A)}$ ;
- che i diffusori acustici posti all'esterno dell'attività hanno emissioni sonore  $< 50 \text{ dBA}$  a 1,0 m in facciata ai ricettori più esposti durante il periodo di apertura dell'esercizio e comunque entro i seguenti orari 09:00 – 13:00 e 15:00 – 22:00.

IL Gestore

PACENTRO (AQ) li \_\_\_\_\_